

# VITTORIO EMANUELE II

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia, di Genova,

Principe di Piemonte, &c. &c.

Il Nostro Guardasigilli, ministro Segretario di Stato per gli affari ecclesiastici, di grazia e giustizia è incaricato di presentare al Parlamento il seguente progetto di legge, di svolgerne i motivi e di sostenerne la discussione.

Art. 1.<sup>o</sup>

Le vocazioni in favore di un determinato ordine di persone, contenute nei contratti di enfiteusi anteriori al codice civile, cessano di avere effetto a partire dalla pubblicazione della presente legge. Il dominio utile dei beni enfiteutici si devolgerà quindi innanzi ai figli e successori dell'enfiteuta giusta le leggi di successione.

Nulla è innovato circa la durata dell'enfiteusi e circa i diritti e doveri del direttario e dell'utilista.

Art. 2.<sup>o</sup>

È disposto dall'art. precedente e applicabile riguardo alle costituzioni di rendite fondiarie ed alle concessioni di beni immobili fatte a titolo di albergo e ad ogni altro consimile titolo.

Art. 3.<sup>o</sup>

È derogato all'art. 16. delle R. R. P. P. in data 6. 10.<sup>to</sup> 1837, per quanto è contrario alla presente legge.

Torino addì 11. gennaio 1856.

*Vittorio Emanuele*

*De Sordani*

# Presentazione

alla

Camera dei Deputati ed

di un progetto di Legge inteso a far cessare gli effetti delle vocazioni primogeniali inserite nei contratti d'enfitenssi.

Relazione del Ministro di grazia e di giustizia

ignori!

Il

progetto di legge che ho l'onore di presentarvi è ordinato a far cessare gli effetti delle Enfitenssi primogeniali di patto e provvidenza, per quanto inducano distinzioni nell'ordine delle successioni fra i figli di uno stesso genitore, e può quindi la proposta legge considerarsi siccome il complemento di quella che fu sancionata il 18. febbrajo 1851. con cui vennero aboliti i fedecomessi, le primogeniture, i maggioraschi e le magistrali commende.

1110

(Cenni storici sui fedecomessi)

I fedecomessi nati sotto il Romano diritto, cresciuti e venuti in favore nei tempi di mezzo, scaddero e furono abrogati

Me.

col progredire della civiltà, coll'istituirsi  
degli eterni principii di giustizia, e di  
civile eguaglianza.

Se, in un secolo in cui pareva si  
quasi che colla succumbenza di un  
vasto Impero la Società concessa in  
isfructo i feudecomessi erano tenuti  
quale un mezzo necessario a soste-  
nere e conservare la Società Domestica,  
principio e fondamento della  
Società civile, col sorgere delle libertà  
comunali, col dileguarsi del fen-  
dalismo, coll'accentrarsi del potere,  
cotale istituzione divenne non pure  
inutile ma perniziosa, sia perchè  
i beni per tal guisa vincolati erano  
sottratti al commercio e venivano  
ad essere il privilegio di pochi, sia  
perchè colla diversità del censo  
facevano nascere gelosie ed odii fra  
persone nelle quali la natura aveva  
posti i germi del più intimo e  
scambievole affetto.

Quel che le leggi state pubblicate  
nel secolo scorso, colle quali o fu  
ristretta la facoltà d'istituire feudecomessi  
o quelli già istituiti a determinati  
gradi si limitarono, furono  
generalmente accolti come un  
benefizio, come un nuovo passo  
nella via dei progressi sociali, e  
la legge 18. febbrajo 1851. venne  
universalmente salutata come  
il compimento di un desiderio da

Alc

lungo tempo maturato, come la neces-  
saria esplicazione di quello liberale  
franchigia che sono la legge fondamentale  
dello Stato.

2<sup>do</sup>  
(Cenni storici sulle Enfitensi 2<sup>a</sup>)

Benchè distinte per natura e per scopo le  
Enfitensi soggiacquero pressochè alla  
medesima sorte dei fedecomessi.  
Originale in sul cadere del Monarca  
Impero, esse furono precipuamente  
in uso nel Medio Evo, in cui i Signori,  
assorti nelle imprese guerresche, ab-  
bandonarono a chi era stato in  
unite stato la quietà ed ingloriosa  
fatica di accudire alla coltura dei  
campi, e furono poi da molti dei  
moderni Codici proscritte; proscritte  
separando nel giro di alcune  
generazioni od anche perpetuamente  
il dominio utile dal diretto, men-  
facile rendono la trasmissione  
della proprietà immobiliare.

L'art. 1941. del nostro Codice Civile  
proibì in avvenire le enfitensi, e la  
legge transitoria del 6. Dicembre 1837.  
all'art. 16. lasciò sussistere quelle  
anteriormente costituite, assoggettando  
a riscatto quelle perpetue e dichiaran-  
dole nel resto regolate dalle leggi anteriori.

3<sup>o</sup>  
Ravvicinamento dei fedecomessi e delle  
Enfitensi -  
Origine delle Enfitensi primogeniali  
ex pacto et providentia =

Queste due istituzioni, i fedecomessi, cioè, e le  
enfitensi, sebbene, come si disse, avessero  
diversa indole e diverso scopo, sebbene  
abbiamo progredito simultaneamente  
una in guisa da non mai confondersi,

Ma...

ebbero nondimeno fra di loro un'assai stretta giuridica relazione. Il che avvenne per l'uso nei tempi feudali: invalso d'inserire nei contratti d'enfitenei alcune clausole foggiate a guisa di fedecommesso.

I beni enfiteutici essendo considerati allodiali, vale a dire, alienabili, i proprietari diretti soleravano nel titolo d'investitura designare la serie di persone a cui si doveva il dominio utile trasmettere, affinché nel volgersi dei secoli non venisse a rendersi dubbio chi fosse obbligato al pagamento dei canoni e dei laudemii e contro chi, occorrendo, si avesse a proporre l'azione di rivendicazione. Quindi presero origine le enfiteusi primogeniali di patto e provvidenza, dette primogeniali perchè l'ordine di vocazione era di primogenito in primogenito, di patto e provvidenza, perchè i chiamati al dominio utile dei beni enfiteutici si avevano diritto non per successione ma in forza di primitivo contratto, non jure hereditario, sed jure proprio, jure contractus.

Si disputò fra gli interpreti se tali clausole reggessero unicamente i rapporti giuridici fra il direttario e l'enfiteuta o se dessero egualmente norma al modo di divisione che si avesse a fare fra gli eredi e successori.

dell'enfiteusta, fu pure oggetto di sospetto ed erudite disquisizioni se le leggi che restringevano ad una determinata classe di persone la facoltà di creare fidejcomessi, se le leggi posteriori che abolirono i vnicoli fidejcomessarii e primogeniali, se le leggi che stabiliscono l'ordine delle successioni abbiano reso insussistenti le clausole avanti accennate; ed a questo riguardo giova avvertire che fra loro concordanti non furono i pronunciati della giurisprudenza.

Per tacere di molte altre sentenze basterà notare che, sientre la Corte di Cassazione francese ritenne come principio inconfesso che le leggi di successioni e non le clausole del titolo primitivo d'investitura debbono regolare il modo di divisione dei beni enfiteutici fra i figli dell'utilista e sulle requisitorie del celebre Merlin cassò il 13. giuine 1807. una sentenza della Corte d'appello di Torino perche aveva tale principio riconosciuto, la medesima Corte di Cassazione il 23. luglio 1853. nella causa Giacobbe contro Giacobbe, cassò una sentenza della Corte d'appello di Casale perche aveva la surferita massima adottata. Avendo anzi la stessa Corte d'appello, composta di altri giudici, in seguito al fattole rinvio dovuto per la seconda volta nella medesima causa pronunciare, ed avendo conforme alla

prima emanata. La seconda sua sentenza  
fu questa: suovamente il 14 luglio 1855.  
dalla Suprema Corte cassata, decidendo  
così in modo irrevocabile che i beni  
enfiteutici vanno indistintamente  
devoluti al primogenito o che esclusi  
affatto ne doveranno andare gli altri  
fratelli.

Considero specialmente la patria-  
Corte di Cassazione che presso di noi  
non erri né fuvi mai un'espressa  
disposizione di legge che abbia  
abrogate le vocazioni enfiteutiche  
primogenitali; che non hanno  
queste a confondere coi fedecommessi,  
perché il chiamato od un fedecommesso  
sottentra al precedente possessore per  
diritto di successione, laddove il  
chiamato all'enfiteusi vi sottentra  
jure contractus, jure proprio et per remotionem  
obstaculi, l'investito d'un fedecommesso è  
obbligato a conservare e restituire all'  
ulterior chiamato i beni vincolati,  
laddove l'investito d'un enfiteusi  
può disporre come gli tutela dei  
beni enfiteutici, i quali si devolvono  
giusta il titolo d'investitura nel solo  
caso in cui non siano da lui in  
altro modo disposto; che in fine toglie  
ogni dubbio la legge transitoria d'anti-  
cipata, la quale prescrive all'art. 16  
che le enfiteusi prima del civile cod. costituite  
debbono esser regolate dalle leggi anteriori?

Chiede se sia di questi varii  
giudicati e delle considerazioni che li

4.<sup>o</sup>

Necessità della proposta legge

Dottarossa, due cose sono fevori di contrasto:

1<sup>mo</sup> Che emanca, veramente sulle patrie leggi, come nelle leggi francesi, un espresso disposizione che abbia abrogate le vocazioni enfiteutiche primogenicali.

2<sup>o</sup> Che queste enfiteutiche vocazioni più ancora dei feudoconcessi recano nocimento all'ordine familiare e sono causa di gelosie e litigii. Infatti i feudoconcessi, le primogeniture, e i maggioraschi trovandosi generalmente istituiti in famiglie che all'antichità del nome accoppiavano molte ed assai vaste tenute, attulche, se i primogeniti erano più degli altri fratelli feudatosi, questi tuttavia succedendo nella parte libera del retaggio paterno non diffettavano assolutamente di beni di fortuna, laddove per l'ordinario i beni enfiteutici sono posseduti da famiglie che, non con eredità, ma con una tradizione di sacrificii e di lavoro riescono a migliorare la sorte loro, ed essendo il loro patrimonio formato esclusivamente di beni aristi in enfiteusi, se questi sono al solo primogenito riservati, gli altri fratelli rimangono privati financo d'una quota a titolo di legittima.

Sarebbe a vero dire singolar cosa che nelle famiglie meno agiate si avessero a mantenere le tracce dell'aristocrazia feudale, e sarebbe ancor più strano, se non fosse sommamente



ingiusto, che sotto un regime di uguaglianza  
civile, in cui vennero tolti i privilegi, i-  
quali l'una dall'altra classe di cittadini.  
Separavano, si mantenessero privilegi  
ed almeno ingiuste differenze fra i  
membri d'una stessa famiglia fra i  
figli di uno stesso genitore.

A far cessare così fatte anomalie, a  
render generale l'applicazione del  
principio di giustizia, a compiere  
le prescrizioni della legge 18 Febb. 1851.  
è inteso il presente progetto di legge,  
le cui disposizioni aspirano, e abbiamo  
d'uopo di essere chiarite.

5°  
Dichiarazione degli articoli della  
proposta Legge

Giovà solo avvertire che l'art. 1°  
si ebbe a redigere in modo da non  
lasciar dubbio che le clausole di  
primogeniti inserte nei contrat-  
ti d'enfitensi cesseranno bensì di  
avere effetto quanto ai figli e suc-  
cessori dell'enfiteuta, ma non  
per quanto danno norma alla  
durata dell'enfitensi; di guisa cioè  
se fossesi per es. instituita un'  
enfiteusi da dover durare per tre  
generazioni di primogenito in  
primogenito, i beni enfiteutici si  
divideranno fra i figli dell'enfiteuta  
giusta le leggi di successione, ma,  
esamati i tre gradi della linea  
primogeniale, faranno i beni  
ritorno al proprietario diretto.

Adoperando in altro modo verreb-  
bono senza necessità a mutar pratti-  
definitivamente conclusi, i quali,

salvo sia evidente pubblico vantaggio -  
vogliono essere esente dalle leggi rispettati  
Si accuse poi che l'abrogazione di  
cotali vocazioni avrebbe luogo solo in  
avvenire, perchè quelle che già produs-  
sero il loro effetto costituiscono un fatto  
compiuto il quale deve essere sottoposto  
al dominio della nuova legge.

Ne si credette di riservare, come nella  
legge 18. Febb. 1851. una quota qualsiasi  
al primo chiamato; giacchè la causa  
che suggerì un tale temperamento di  
equità per fedecommessi non militava  
per le enfiteusi. Il primo chiamato  
ad un fedecommesso aveva l'affiducia  
che morto l'investito a lui si devolvessero  
i beni fedecommessarij; onde poté sui  
medesimi fare assegnamento nel  
contrarre matrimonio o nel prendere  
altre determinazioni nelle varie  
contingenze della vita sociale. All'  
incontro il primo chiamato ad un  
enfiteusi non poteva avere eguale  
assicuranza perchè i beni enfiteutici  
erano, come si disse allodiali ossia  
alienabili ed il suo diritto esclusivo  
era financo in giurisprudenza oggetto  
a molte contestazioni prima dei  
suaccennati arresti della nostra Corte  
di Cassazione; onde non essendosi potuto  
ragionevolmente far fondamento su  
questo incerto e controverso diritto,  
manca il motivo per cui si abbia a  
pregiare dai principii di rigorosa  
giustizia che esigono un'abolizione

Me

salute ed assoluta .

Si rarrisò infine opportunamente di  
estendere la disposizione dell'art<sup>o</sup> 1.<sup>o</sup>  
a quelle convenzioni che hanno  
coll'enfiteusi somma analogia,  
e da cui anzi assai volte non dif-  
feriscono fuorchè di nome per  
toglier esca a futuri litigi e per  
dileguar ogni prevedibile dubbietà.  
Provata così la necessità della presente  
legge e spiegate le poche sue  
disposizioni, si affida il ministro  
proponente che Voi Signori sarete  
per darle la vostra approvazione.

N.º 28

Proj. d. legge presentato  
dal Ministero d. Agricoltura e Industria  
nella Camera del 19 g<sup>no</sup> 1899.

---

Cesazione degli effetti delle  
vocazioni primogeniali inserite  
nei contratti d' enfiteusi.

*illustri*

SESSIONE 1855

N.° 25-A

## CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

DAZIANI, SINEO, GIOVANOLA, DEVIRY, ARNULFO,  
SARACCO, BROFFERIO

sul progetto di legge presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia  
nella tornata del 19 novembre 1855.

*#* Cessazione degli effetti delle vocazioni primogeniali  
*#* inserito nei contratti d'enfiteusi.

Tornata del 10 dicembre 1855.

SIGNORI,

Se ai di nostri la legislazione e la scienza economica si accordano perchè le concessioni enfiteutiche scompaiano dai Codici moderni e diano luogo a quei contratti che meglio rispondono ai bisogni sociali ed alle condizioni del suolo, travagliato dal rapido movimento di una meravigliosa divisione, hannovi tuttora appresso noi di molte famiglie le quali possiedono beni stabili vincolati ad enfiteusi che da molti anni compongono la miglior parte e forse tutta la lor privata fortuna. Meritevole perciò di speciali riguardi ella è per molti titoli la condizione di questi possidenti; perciocchè dessi, o più verosimilmente i loro padri, attesero a coltivare terreni incolti e spogli di piante, e se avviene che alcune poche famiglie agiate si trovino al godimento di stabili per cui paghino un canone al proprietario diretto, non è men vero che i possessori di questi beni appartengono generalmente a quella grande e benemerita famiglia di cittadini che lavorando la terra procacciano all'umanità il pane quotidiano.

Senza chiamare segnalati favori in pro di questa classe di

*#* Disposizioni relative alle vocazioni inserite  
*#* nei contratti d'enfiteusi ed al riscatto delle  
rendite fondiarie costituite prima del  
Codice civile in favore di corpi morali.

(25-A)

2

persone, crediamo perciò di non andare errati, affermando, che fatta ragione dell'immense lavoro, del desiderio più vivo che debbono quindi sentire di trasmettere alla figliuolanza il possesso dei beni sparsi del sudore della loro fronte, e della impotenza a sostenere innanzi ai tribunali l'esercizio dei proprii diritti, grande vuole essere la sollecitudine del legislatore nel fissare i grandi principii che più si appalesano per costoro di pratica applicazione e ne governano le sorti.

Pure una grande quistione si agita da diciott'anni innanzi i tribunali del regno che interessa vivamente tutti coloro che tengono il possesso di immobili soggetti ad enfiteusi, e gli Annali della nostra giurisprudenza ci provano che le molte e le molte volte si è disputato, se la qualità espressa negli atti costitutivi delle enfiteusi, o non piuttosto le leggi di successione, diano titolo all'acquisto di questi beni.

Apprendeste, o Signori, dalla esposizione che vi fece il signor Ministro di grazia e giustizia, che la Corte di appello di Casale, a malgrado della decisione favorevole alle vocazioni spiegata una prima volta dalla Corte di Cassazione, nella causa di certi Giacobbe, sostenne ancora una volta e nella stessa causa il contrario principio che avea adottato in moltissime altre sentenze divenute irrevocabili; mentre a sua volta la Corte suprema, ~~risolse le classi, credè~~ mantenere la già professata opinione, e rispondere dottrinalmente che le leggi di successione non danno titolo esclusivo a raccogliere i beni enfiteutici, quando nell'atto di concessione una determinata persona viene chiamata al possesso di queste sostanze. Onde la conseguenza avvertita dal Ministro, che i privilegi spenti nelle famiglie aristocratiche e largamente censite, deggiono, per forza di legge, quale viene intesa ed applicata dalla Corte regolatrice, intendersi rifugiati nelle famiglie dei contadini, comunemente posseditrici di beni enfiteutici, sì che di parecchi figli dello stesso padre, uno soltanto od alcuno di questi raccolga il piccolo podere che fece valere sino a quel giorno colle proprie braccia, gli altri si veggiano condannati all'assoluta indigenza.

In questo stato della giurisprudenza, un provvedimento legislativo si dimostrava necessario; e gli è appunto per introdurre l'unità nelle decisioni e confessare un principio di eguaglianza civile, posto oggimai all'infuori d'ogni contesa, che il Ministro avisò a presentare un progetto di legge inteso a chiarire ogni dubbio e pronunciare cessati gli effetti delle vocazioni inserite negli atti costitutivi delle enfiteusi. Ottimo divisamento che ottenne l'adesione di tutti gli uffici della Camera, e sarà ben accolto dal paese, perciocchè non siavi buona legge fuor quella che ha il suo fondamento nella volontà generale, grandemente inclinata alla soppressione dei privilegi altamente condannati.

Nell'atto però che venne resa l'opinione degli uffici, conobbe la Commissione che alcuni leggieri dubbi si erano

manifestati circa l'affinità delle vocazioni enfiteutiche con quelle fidecommissarie, perchè le disposizioni legislative al riguardo di queste adottate si possano estendere, per parità di ragione, alle vocazioni nelle enfiteusi; ed era parso ad alcuni che, ad esempio del provvedimento sanzionato colla legge 18 febbraio 1851, si dovesse accordare un'indennità al primo o primi chiamati, morti o concepiti nel momento della pubblicazione della legge. Alcune voci s'intesero per contro, le quali accennarono alla convenienza di trarre partito della presente opportunità, a fine di rendere alle figlie una più larga parte nelle successioni intestate, promuovere lo svincolamento dei beni soggetti a cappellanie laicali, e togliere quegli ostacoli che vietano ancora il pronto riscatto delle enfiteusi perpetue.

La Commissione si recò a dovere di esaminare se l'obbietto fosse tale che potesse reggere alla discussione e rivolse la sua attenzione ad apprezzare la natura ed il valore degli eccitamenti che a questo progetto si rannodano.

Per ciò specialmente credono alcuni non esservi stretta affinità fra le vocazioni enfiteutiche con quelle fidecommissarie, perchè quelle sono regolate da contratto, e, modificando l'ordine nelle successioni quale venne prestabilito negli atti di loro costituzione, si sanziona una misura che altera in singolar modo la condizione del padrone diretto. Ma nei rapporti dell'utilista che primo stipulava in favor suo, con quegli altri i quali per patto speciale si chiamavano a raccogliere questi beni, si potrebbe mai dire che siavi convenzione che possano costoro invocare? È un privilegio consentito nell'ordine delle successioni, e nulla più di un privilegio che la legge poté e può togliere a piacer suo, senz'chè possa sorgere lamento di violata convenzione. Certamente, l'interesse del direttario vuole essere scrupolosamente rispettato, nè senza giusta indennità si potrebbe recare offesa a quei diritti che sono il risultato d'una vera stipulazione cui egli od i suoi autori si accostarono; ma quando i termini di una legge si propongono abbastanza chiari, che non può rimanere alcun dubbio a questo riguardo, egli sembra che di fronte al testo dell'alinea del primo articolo del progetto, non possa nascere timore di che sia volta in peggio la condizione dei padroni diretti.

Non è poi attendibile, per avviso della Commissione, l'opinione di coloro i quali credono servire a giustizia o consentire in un principio d'equità, accordando una parte dei beni, od altro compenso a quei primi chiamati, che dopo la pubblicazione di una nuova legge più non potranno invocare gli effetti delle antiche vocazioni. Senz'animo di voler, neanche per allusione, censurare tampoco la disposizione analoga della legge 18 febbraio 1851, accadrebbe anzi tutto di poter rispondere, che la massima allora adottata non potrebbe riguardarsi assolutamente imperativa: ma checchè ne sia di questo riflesso, e della considerazione che trattavasi allora di latifondi, mentre

(25-A)

4

i beni enfiteutici sono generalmente di piccola estensione, e per successive alienazioni il patrimonio enfiteutico dell'utilista poté ridursi a minori proporzioni, la pretesa di questi primi chiamati troverebbe ostacolo nella natura e nel carattere di questa legge, che verrà in appresso più chiaramente spiegato, e nella capitale considerazione, che nella realtà non potrà dirsi di loro, che siensi privati di un diritto, in sospenso, ma certo.

Come infatti si può credere all'esistenza di un diritto, se l'attuale possessore può vendere i beni soggetti a questo vincolo, e profittando della facoltà del riscatto, può liberare da ogni peso lo stabile che prima godeva a titolo d'enfiteusi, si che questo all'infuori di qualunque dubbio passi ai legittimi eredi, giusta le regole comuni di successione? Chi adunque più creda all'efficacia delle clausole inserite negli atti costitutivi delle enfiteusi, sarà tratto tuttavia a confessare, che bene qualche lontana speranza si potea nutrire dal primo o dai primi chiamati, non tale però che possa dar luogo ad uno speciale trattamento in loro favore, e si possa daddovero sentir timore di un dissesto negli interessi delle famiglie, ove il Potere legislativo non adotti una misura di transizione.

Mentre la Commissione tratta da queste ed altrettali ragioni ravvisò meno attendibile questo sistema, e credè perciò dover proporre alla Camera, che voglia adottare in massima il progetto governativo, cadde d'accordo nell'avviso, che altri provvedimenti si possano legittimamente aspettare e promuovere, onde la nostra legislazione sia posta al livello delle esigenze sociali, e si tolgano dai nostri Codici quelle disposizioni che ostano alla circolazione dei beni; ma questa non sia per avventura la sede più opportuna, trannechè alcuna misura sia proposta di vera e men disputabile utilità, che alla materia delle enfiteusi sia strettamente connessa.

Contenuta in questi limiti la discussione, considerò la Commissione che il Codice civile non riconosce il contratto d'enfiteusi, e dichiarò redimibili tutte le rendite, colla sola avvertenza, che a termini dell'articolo 16 delle Regie Patenti 6 dicembre 1837, non può essere luogo al riscatto delle rendite per titoli anteriori al Codice civile, senza il consentimento del concedente, di lui vita durante. Essendo nato il dubbio se i corpi morali creditori di questa rendita potessero valersi della finale disposizione di questo articolo della legge transitoria, rammentò la Commissione che, secondo la dichiarazione scritta nelle Regie Patenti 11 febbraio 1845, articolo 2.º, i corpi morali creditori di rendite fondiari, soggette al riscatto, possono per sessant'anni, da computarsi dall'osservanza del Codice, rifiutarsi legalmente alla domanda del riscatto. D'onde la conseguenza, che ancora per lunghi anni il beneficio della nuova legislazione non potrà essere sentito, e restando sospenso lo scopo delle leggi risolutive del vincolo, si manterrà un ostacolo legislativo, a che si perda in più breve tempo la memo-



ria delle concessioni enfiteutiche, sorgente di lunghi, molte volte domestici, e sempre fastidiosi litigi.

(25-A)

Perchè non vorrà la Camera aggiungere un articolo in forza del quale sia reso sin d'ora facoltativo il riscatto delle rendite fondiari quando niun altro ostacolo si presenti, fuor del divieto apportato colle precitate Regie Patenti?

La Commissione nutre convincimento, che adottando questo partito, si darà una legittima soddisfazione a quei cittadini non pochi, i quali amano sottrarsi al pagamento di canoni imposti sovra beni, dei quali i corpi morali sono padroni diretti, e col favore dell'agricoltura e della pubblica ricchezza si renderà forse anco un servizio alle Finanze dello Stato, giacchè i beni così riscattati entreranno più facilmente in circolazione e nel movimento commerciale.

Nè la ragione dell'equità potrebbe seriamente venire opposta in favore di questi corpi morali, sicchè debbano essere in tutto pareggiati a quei cittadini, che, a termini della legge transitoria, possono in sin che vivono contrastare all'utilista la facoltà del riscatto. Tacciamo delle controversie che mossero il Legislatore a dettare le preaccennate disposizioni in forma di dichiarazione e della contraria opinione che pure erasi sostenuta a quei tempi da eleganti scrittori di materie legali: ma oggidì che si vorrebbe introdurre una disposizione abrogativa di legge preesistente, non è forse chiaro e palese ad ogni uomo, che non è punto a confondersi la condizione di un corpo morale colla condizione di colui il quale si accostò ad un contratto di enfiteusi, e stipulò in favor suo la corrispondenza di un canone? Senz'alcun dubbio la concessione enfiteutica per parte di un privato non può risalire a molti anni di data anteriore alla promulgazione del Codice Civile; se trattasi invece di un corpo morale che veda la qualità di direttario, ognun vede, che per quasi un mezzo secolo ancora potrà essere negato il favore del riscatto, abbenchè i titoli di concessione siano d'antichissima data e manchi persino, siccome avviene le molte volte, il titolo costitutivo dell'enfiteusi. D'altronde non parve giusto nè equo che a colui il quale sotto l'impero dell'antica legge dispose di tutto o parte dell'aver suo per assicurarsi una rendita annua senza maggiore fastidio, una legge posteriore ritolga ad un tratto questa legittima speranza fondata nella legge e nel contratto, laddove le stipulazioni in favore del corpo morale non hanno luogo nell'interesse dell'individuo, nè potrà perciò avvenire che sorgano private lagnanze, le quali deggiano arrestare il legislatore nel compimento di una misura di generale utilità.

Siffatte considerazioni mossero la Commissione a suggerire l'aggiunta di una disposizione, mercè la quale la nostra legislazione sulla materia sia meglio richiamata allo spirito del Codice Civile, ed ama persuadersi che la Camera non vorrà spiegare una contraria opinione.

Le cose avanti dette spiegano che la Commissione va d'accordo col Ministero nel riconoscere l'opportunità di una legge che regoli in termini chiari e precisi la trasmissione dei beni enfiteutici secondo le leggi di successione; e rendono ad un tempo ragione dei motivi che trassero la Commissione a proporre l'adozione di un nuovo articolo, senza tener dietro ad altre proposte sovra questa materia. Accade ora soggiungere, benchè l'ordine nella esposizione delle idee possa sembrare non al tutto pregiabile, che la Commissione non intende accettare senza modificazione l'articolo primo ed il terzo del progetto ministeriale, e desidera che la disposizione fondamentale di questa legge, quale si contiene nell'articolo primo del progetto, renda fedelmente la volontà di voler provvedere all'avvenire, senz'chè i Tribunali del Regno sieno condotti per necessità a far capo dalla medesima e dallo spirito che la dettava, nella decisione delle controversie rette da quella legge variamente intesa dalla Corte Suprema e dalle Corti d'Appello.

Poichè questa incertezza era ed è fatale agli interessi delle famiglie, il Ministero, che pur voleva mettere un termine a questo stato di cose, poteva presentare in Parlamento una legge interpretativa di quella che attualmente ci governa, e dichiarare l'animo suo favorevole alla dottrina professata dalla Corte Suprema, od a quella abbracciata dalle Corti d'Appello: poteva ancora, ove meglio avesse creduto, astenersi affatto da ogni giudizio personale, ed invitando il Parlamento a seguire questa via, presentare un progetto di legge che mirasse all'avvenire, senz'allusione al passato.

Leggendo attentamente le considerazioni che precedono il progetto di legge che forma argomento della presente relazione, abbiamo notato con soddisfazione che il Ministero per quei giusti riguardi dovuti alla Magistratura del paese, non attese propriamente ad interpretare la legge dalla quale siamo retti, e non parve inclinato a chiedere al Parlamento una interpretazione legislativa, sì che la nuova legge, ci si permetta l'espressione, dovesse ritenersi incorporata all'antica. Il Ministero spiegò il suo avviso, che per legge si debba pronunciare la inefficacia delle vocazioni, ma ricordate le contrarie decisioni, stimò più conveniente profferire un *chechè ne sia*, anzichè apprezzarne il valore.

Se tuttavolta, ai termini coi quali sono concepiti gli articoli 1 e 5 si vorrà attentamente riguardare, dovrà nascere un gravissimo dubbio, se accettando la redazione, com'è, l'espressione della medesima non importerebbe l'espressa od almeno tacita ricognizione degli effetti delle vocazioni nelle concessioni d'enfiteusi pel tempo anteriore alla promulgazione della nuova legge, che ora ci occupa. Se il legislatore dichiara cessati gli effetti di queste vocazioni, e deroga alle leggi preesistenti, parrà, e forse non senza ragione, che tali vocazioni siansi ravvisate siccome produttive di effetto legale, che debbano ancora spiegare, sino a che la legge che ne pronuncia la

cessazione per l'avvenire, sia divenuta obbligatoria per cittadini. Ed avverrà così, che rapporto ai fatti che debbono essere decisi secondo le leggi esistenti, il legislatore avrà preso il posto del giudice, e nella risoluzione degli affari pendenti, e di quelli altrimenti risolti che per sentenza o per transazione, si trarrà argomento dalla nuova legge per farne giudizio secondo lo spirito che le diede origine e vita.

Questo non potrebbe essere, per quanto dai suoi ragionamenti è lecito congetturare, il sentimento ed il voto del Ministero, e parci perciò che la redazione del progetto possa essere modificata nel senso che il nuovo provvedimento legislativo riconosca, senz'altra aggiunta o dichiarazione, che i beni enfiteutici si debbono devolvere giusta le leggi di successione senza riguardo alle vocazioni scritte negli atti di concessione.

Per ogni rispetto reputiamo doversi preferire questa locuzione, imperocchè la facoltà d'interpretare le leggi e dichiararne il vero significato che sia norma sicura per tutti i casi che sono da decidersi, vuole essere esercitata con molta cautela e con prudente riserva. Questo diritto, che in principio si dimostra incontestabile, può essere pericoloso nella sua applicazione, ed urgenti circostanze si richieggono manifestamente, perchè il legislatore si permetta risalire ad epoche remote, chiarire il senso di una legge alla cui formazione non ha punto partecipato ed appropriata soventi volte ad altri costumi ed altre necessità.

Il Potere legislativo che rende un'interpretazione come vien detto autentica, prende parte attiva alla risoluzione delle questioni positive, che appartiene esclusivamente ai Tribunali e rischia di soddisfare mediocrementemente ai bisogni della società, giacchè nella realtà debbe studiarsi di esprimere fedelmente le idee di altri tempi, e di altri uomini, che altrimenti doveano per fermo sentire.

Diasi opera in questa vece a formare una legge nuova, ed al potere giudiziario sarà riservata la sua parte di azione ed il mezzo a far valere le cognizioni storiche e giudiziarie che possiede nell'applicazione della legge esistente; frattanto il Potere legislativo potrà rendersi ragione di aver provveduto all'avvenire, siccome è debito suo, e di soddisfare ai bisogni del presente colla sanzione di principii che informano le altre parti della legislazione moderna.

Nè a questa guisa si discosterebbe la Camera dalla lettera e dallo spirito dell'articolo 16 del Codice civile, ove è detto che al Sovrano spetta interpretare la legge in modo per tutti obbligatorio, e tale interpretazione si applicherà a tutti i casi che sono da decidersi, conciossiachè si venne tosto a soggiungere: *a meno che non sia colla medesima altrimenti provvisto.* Ciò vuol dire, che anche l'interpretazione autentica potrebbe ritenersi obbligatoria solamente per quei fatti che alla legge preesistente non andrebbero soggetti, e nella sostanza, la legge d'interpretazione così intesa ed applicata non sarebbe

(25-A)

meglio che una legge affatto nuova, e non applicabile ai casi ancora indecisi. Locchè così essendo, nessuno niegherà essere migliore consiglio provvedere di proposito alla formazione di una legge del tutto nuova, acciocchè non venga meno la dignità del Potere legislativo, la quale sarebbe certamente compromessa, ove i tribunali, provvedendo sui casi ancora da decidersi, adottassero, secondo il loro diritto, una maniera d'interpretazione diversa da quella, che parve doversi convertire in legge dello Stato.

Ancora vuolsi avvertire, che nulla si torrebbe a quel rispetto grandissimo che tutti professiamo alle decisioni della corte suprema, specialmente allora che venne chiamata a giudicare col concorso di tutti i membri componenti quell'illustre consesso. Chè anzi, se mal non ci apponiamo, il sistema che vien propugnato conferir deve in singolar modo a mantenere in onore le attribuzioni che la legge riconosce alla Corte di Cassazione, conciossiachè al riguardo dei fatti cadenti sotto l'impero della legge esistente, spetterebbe sempre alla medesima l'interpretazione dottrinale e l'autorità di pronunciare inappellabilmente coi posteriori giudicati.

Se gli addotti riflessi condurranno la Camera ad accettare le modificazioni proposte in questo senso all'articolo primo del progetto, dovrà di necessità accogliersi una modificazione all'articolo terzo che tende alla derogazione dell'articolo 16 della legge 6 dicembre 1857, *per quanto è contrario alla presente legge*. Seguitando la via di mezzo che la Commissione ritenne migliore ad ogni altra, essa vi propone di sanzionare abbondantemente la deroga di questo articolo 16 della legge transitoria, in quanto sia contrario alla presente legge.

Il titolo di questa legge dovrebbe perfine essere cangiato per molti riguardi. Benchè a stretto diritto il titolo d'una legge non conferisca assolutamente alla sua interpretazione, non è tuttavia un fuor d'opera vegliare attentamente all'esattezza dell'epigrafe di una legge.

Fu quindi avvertito che inesattamente si discorre nel titolo di questa legge della cessazione degli effetti delle vocazioni *primogeniali*, mentre il progetto mira a negare ogni efficacia a tutte le vocazioni, fra le quali si noverano comunemente quelle dei maschi a pregiudizio delle femmine di una stessa famiglia.

Posto di poi che nella redazione dell'articolo primo più non si parli di *cessazione* degli effetti delle vocazioni, dovrebbe anche in questo senso riformarsi il titolo della legge.

Dacchè perfine la Commissione propone di introdurre nuove disposizioni circa il riscatto dell'enfiteusi, sembra alla medesima che quando la Camera ne approvasse gli intendimenti, potrebbesi più propriamente la nuova legge a questo modo intitolare: Disposizioni relative alle vocazioni inserite nei contratti d'enfiteusi, ed al riscatto delle rendite fondiarie costituite prima del Codice civile in favore di corpi morali.

A conchiudere in brevi parole: la Commissione ha creduto che per lo meglio di tutti sia opportuna una misura legislativa, colla quale si provveda alla trasmissione dei beni enfiteutici, secondo i principii dell'eguaglianza civile e senza riguardo alle vocazioni inserite negli atti di concessione: essa crede che il primo, o i primi chiamati non possano pretendere ad una qualunque indennità: sollecita finalmente di promuovere lo svincolo dei beni enfiteutici, propone l'abrogazione, in questa parte, dellé RR. Patenti 11 febbraio 1845.

(25-A)

SARACCO *relatore.*

~~PROGETTO DEL MINISTERO~~

Art. 1.

~~Le~~ vocazioni in favore di un determinato ordine di persone contenute nei contratti di enfiteusi, anteriori al Codice civile, cessano di avere effetto a datare dalla pubblicazione della presente legge. ~~Il~~ dominio utile dei beni enfiteutici si devolgerà quindi innanzi ai figli e successori dell'enfiteuta, giusta le leggi di successione.

Nulla è innovato circa la durata dell'enfiteusi e circa i diritti e doveri del direttario e dell'utilista.

Art. 2.

Il disposto dall'articolo precedente è applicabile eziandio alle costituzioni di rendite fondiarie ed alle concessioni di beni immobili fatte a titolo di albergimento ed a qualsiasi altro consimile titolo.

Art. 5.

È derogato all'articolo 16 delle Regie Patenti in data 6 dicembre 1857 per quanto è contrario alla presente legge.

~~PROGETTO DELLA COMMISSIONE~~

Art. 1.

Il dominio utile dei beni enfiteutici si devolve ~~ai figli e successori dell'enfiteuta~~, giusta le leggi di successione ~~e~~ senza riguardo alle vocazioni in favore di un determinato ordine di persone contenute nei contratti d'enfiteusi anteriori al Codice civile.

~~Nulla è innovato~~

~~Art. 2.~~

~~Conforme a quello del Ministero.~~

Art. 5.

I corpi morali creditori di rendite fondiarie soggette al riscatto non potranno quindi innanzi valersi della disposizione finale dell'articolo 16 delle RR. Patenti 6 dicembre 1857.

Art. 4.

È derogato all'articolo 2 delle RR. Patenti 11 febbraio 1845 ed all'articolo 16 della legge 6 dicembre 1857 in quanto sia contrario alla presente legge.

*Approvato nella tornata del 14. Dicembre 1899.*

*Ministero*

*I per MM*

*I i  
10.12.99  
mentale*